CAMERA DEI DEPUTATI N. 2025-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 23 marzo 1961

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 luglio 1961 (*Stampato n.* ***1500***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

—

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 luglio 1961

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI	TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
ART. 1.	ART. 1.
Il ruolo organico della magistratura è aumentato di milleduecentottantasette posti così ripartiti:	*Identico.*
800 magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari;	*identico;*
325 magistrati di Corte di appello;	*identico;*
150 magistrati di Corte di cassazione;	*identico;*
10 magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo di presidente di Corte di appello ed equiparati;	12 magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo di presidente di Corte di appello ed equiparati;
2 magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparati, agli effetti giuridici ed economici, al procuratore generale presso la stessa Corte ed al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche.	***Soppresso.***

La tabella *A* annessa alla presente legge sostituisce la tabella *A* annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

ART. 2.

L'aumento dei posti nel ruolo predetto sarà effettuato durante il quinquennio 1960-1964, aumentandosi:

Nel 1960:

2 posti di presidente aggiunto della Corte di cassazione;
4 posti di presidente di Corte di appello ed equiparati;
40 posti di magistrato di Corte di cassazione;
80 posti di magistrato di Corte di appello;
220 posti di magistrato di tribunale.

Nel 1961:

3 posti di presidente di Corte di appello ed equiparati;
30 posti di magistrato di Corte di cassazione;
60 posti di magistrato di Corte di appello;
200 posti di magistrato di tribunale.

Nel 1962:

3 posti di presidente di Corte di appello ed equiparati;
20 posti di magistrato di Corte di cassazione;
40 posti di magistrato di Corte di appello;
150 posti di magistrato di tribunale.

Nel 1963:

15 posti di magistrato di Corte di cassazione;
20 posti di magistrato di Corte di appello;
130 posti di magistrato di tribunale.

Nel 1964:

10 posti di magistrato di Corte di cassazione;
10 posti di magistrato di Corte di appello;
100 posti di magistrato di tribunale.

Gli altri 35 posti di magistrato di cassazione e 115 di magistrato di Corte di appello, previsti dal precedente articolo 1, sono conferiti, in aumento, ai concorsi per magistrati di Cassazione e per magistrati di Corte di appello banditi con decreti ministeriali 15 gennaio 1959 per l'attribuzione ad altrettanti idonei che abbiano riportato, rispettivamente, non meno di 67/70 e di 47/50.

I posti che eventualmente residueranno in dipendenza dell'applicazione del comma precedente saranno utilizzati nell'anno 1964.

Identico.

ART. 2.

Identico.

Nel 1960:

Soppresso.

6 posti di presidente della Corte d'appello ed equiparati;
21 posti di magistrato di Corte di cassazione;
61 posti di magistrato di Corte d'appello;
Identico.

Nel 1961:

Identico.

20 posti di magistrato di Corte di cassazione;
55 posti di magistrato di Corte d'appello;
Identico.

Nel 1962:

Identico.

15 posti di magistrato di Corte di cassazione;
35 posti di magistrato di Corte d'appello;
Identico.

Nel 1963:

10 posti di magistrato di Corte di cassazione;
30 posti di magistrato di Corte d'appello;
Identico.

Nel 1964:

8 posti di magistrato di Corte di cassazione;
25 posti di magistrato di Corte d'appello;
Identico.

A copertura delle altre vacanze risultanti dall'aumento del ruolo a norma dell'articolo 1, il numero dei posti messi a concorso negli anni 1957, 1958 e 1959. per la nomina a magistrato di Corte di cassazione e a magistrato di Corte d'appello è elevato rispettivamente di 76 e di 119 unità.

Il Consiglio superiore della Magistratura, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formerà, relativamente a ciascuna delle funzioni e sino al numero dei posti indicati, una graduatoria suppletiva in base al voto più elevato che il magistrato abbia conseguito nei con-

corsi di cui al comma precedente ai quali abbia partecipato, ovvero, nel caso di partecipazione ad un solo concorso, in base al voto in esso riportato, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza e, a parità di condizioni, della maggiore anzianità, ed escludendo coloro che comunque abbiano conseguito la promozione con decorrenza anteriore al 1° luglio 1960. Approvate le graduatorie, lo stesso Consiglio dichiarerà vincitori i concorrenti classificati e provvederà, secondo l'ordine di classifica e con decorrenza dalla data anzidetta, alle relative promozioni.

Per i magistrati compresi nella predetta graduatoria suppletiva, promossi per scrutinio con decorrenza posteriore al 1° luglio 1960, la promozione deve intendersi conferita, a tutti gli effetti, in base alla medesima graduatoria. I posti che, conseguentemente, rimarranno vacanti nelle quote ordinarie dello scrutinio per l'anno 1960, saranno attribuiti ad altrettanti magistrati compresi negli elenchi dei promovibili per scrutinio.

ART. 3.

Il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero a norma dell'articolo 196 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito dalla tabella *B* annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella *N* annessa al detto Ordinamento.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Il Governo è delegato a procedere, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei posti aumentati nel ruolo della magistratura, tenuto conto delle esigenze dei vari uffici in relazione al numero dei magistrati che vi sono attualmente addetti e al numero degli affari.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

All'onere di lire 1.300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960.

ART. 6.

Identico.

TABELLA *A*.

RUOLO ORGANICO
DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Magistrati di Cassazione:	
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione – Presidenti aggiunti della Corte di cassazione – Presidente del tribunale Superiore delle acque pubbliche	4
Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	74
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	443
Magistrati di appello	1.705
Magistrati di tribunale ed aggiunti giudiziari	4.413
Uditori giudiziari	350
Totale	6.990

TABELLA *A*.

RUOLO ORGANICO
DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Magistrati di Cassazione:	
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	2
Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	76
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	443
Magistrati di appello	1.705
Magistrati di Tribunale ed aggiunti giudiziari	4.413
Uditori giudiziari	350
Totale	6.990

TABELLA *B*.

PERSONALE DEL MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Magistrati	Numero dei posti
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione	4
Magistrati di Corte di cassazione	2
Magistrati di Corte di appello	21
Magistrati di Corte di appello ovvero magistrati di tribunale	14
Magistrati di tribunale	63
Magistrati di tribunale ovvero aggiunti giudiziari	10
Totale	114

TABELLA *B*.

PERSONALE DEL MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Identica.